

N. 1/2009

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 m.brodolini@fastnet.it

- Comitato Nazionale dei Delegati del 19-20.2.2009
 - Comunicazioni del Presidente
 - restituzione dei contributi (ulteriori sviluppi)
 - carta dei servizi
 - polizza Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi
 - Attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione
 - Ridiscussione art. 31 (pensioni ai pensionati di altro Ente)
- Adeguamenti ISTAT.
- Frazionabilità dei redditi per iscritti a gestione separata (interpello CNI)

- Comitato Nazionale dei Delegati del 19-20.2.2009
 - Comunicazioni del Presidente
 - restituzione dei contributi

Al solito chiare, precise e puntuali e questa volta corpose le comunicazioni dell'arch. Muratorio. Mi vedo costretto ad una sintesi delle più importanti (ovvio a mio avviso) per cui mi scuso dell'incompletezza.

In merito alla restituzione dei contributi il presidente annunciava una sentenza del tribunale di Firenze, che sarebbe poi stata fornita (Sezione Lavoro, causa 2012.2008 del 12.2.2009), relativa alla vittoria di Inarcassa contro tre professionisti che avevano chiesto la restituzione dei contributi.

In effetti tale sentenza poco ha a che fare con il ricorso al TAR Lazio circa il periodo transitorio entro il quale dovevano essere richiesti i contributi.

In breve 3 ingegneri avrebbero (non si ha disponibile l'antefatto) fatto ricorso per ottenere la restituzione non solo dei contributi versati ante 1.1.2004, ma anche per mantenere il diritto alla restituzione di quelli versati in tempi successivi e forse anche di quelli ancora da versare, cosa ovviamente impossibile stante la normativa attualmente in gazzetta ufficiale, giusta o sbagliata che sia.

Rimane il fatto, sempre più grave, che il TAR Lazio sta ritardando oltremisura una decisione che rischia di andare fuori tempo massimo.

Se la sentenza del TAR dovesse sovvertire, come sarebbe nella logica delle cose, l'attuale normativa, ma, ad esempio, con 10 anni di ritardo (ne sono già passati più di tre e mezzo), in pratica si avrebbe un provvedimento corretto ma perfettamente inutile per l'intempestività.

Rammento che il ricorso al TAR tra l'altro verte sul fatto che si ritiene inammissibile che, nell'esercizio di controllo, i Ministeri stravolgano delle delibere di Inarcassa e le pubblicino, così modificate e senza avallo della Cassa, in gazzetta. Tanto varrebbe che il Ministero, senza neppure sentire la cassa, pubblichi in gazzetta ciò che vuole, ed ovviamente non si tratta di controllo, ma di una imposizione ad un ente privato, che privato sarebbe solo in teoria.

Piuttosto in tale sentenza c'è, a parere del sottoscritto, un germe pericolosissimo inserito in uno dei motivi della sentenza, motivo che riporto "...

5) successivamente l'art. 1, comma 763 della L. 23 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria per il 2007), ha espressamente stabilito: *Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziali adottati dagli enti di cui al comma 1 (fra cui Inarcassa) e approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della presente legge.* Tale disposizione di legge, c.d. di copertura legislativa, chiude ormai indubitabilmente la possibilità di sollevare contestazioni legittime sulle norme statutarie criticate dai ricorrenti, sancendo dunque la intangibilità delle modalità con le quali è stata operata ed attuata la c.d. delegificazione con lo Statuto contestato nel caso in esame. 6) ...”

A me il testo non appare chiarissimo, ma se dovesse leggersi nel senso che qualunque caprata sia stata fatta ante la finanziaria 2007, non possono sollevarsi contestazioni di sorta, anche se legittime, è evidente che il diritto più elementare dei cittadini sarebbe calpestato. Se una contestazione è legittima è ovvio che può essere sollevata altrimenti (lascio al lettore il seguito facilmente intuibile).

In sintonia con quanto sopra i Ministeri vigilanti, con prot. 24/III/0002143 del 4.2.2009 non approvavano la riadozione da parte di Inarcassa (CND del 24-25 novembre 2005) della delibera nella sua forma originaria.

Indipendentemente dall'argomento, il precedente che stanno creando i Ministeri vigilanti è gravissimo in quanto, mentre prima si poteva pensare ad una svista, un'omissione o cose del genere, ribadendo il concetto tale benevola ipotesi cade.

In pratica i Ministeri si arrogano il diritto di travisare le delibere di Inarcassa, rendendole esecutive in forma diversa da quella deliberata, e ciò nonostante la chiara volontà di Inarcassa di vedersi approvata la delibera nella sua forma originaria, di ben diverso tenore dal deliberato Ministeriale.

A parere del sottoscritto trattasi di una imposizione inaccettabile, assolutamente lesiva dell'autonomia della cassa, in aperta violazione del D. Lgs 509 del 30.6.1994 e lo spiego con la legge stessa:

Art. 1 Enti privatizzati, comma due del suddetto decreto “Gli Enti trasformati ... assumono la personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile ...” (art. 12 C.C. Persone giuridiche private).

Art. 3 Vigilanza, comma tre del suddetto decreto “Il Ministero del lavoro ... di intesa con i Ministeri di cui al comma 1 può formulare motivati rilievi su Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro ... di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva ...”

Non c'è bisogno di commento neppure, tanto il D. Lgs 509/1994 è chiaro.

Il CND non solo è stato privato del sacrosanto diritto di riesame, ma, una volta riespressa la chiara volontà di adottare una decisione diversa da quella imposta dai Ministeri, è stato completamente disatteso.

A questo punto cosa può fare Inarcassa? In fin dei conti viene nuovamente chiamata in causa presso il TAR del Lazio nel ricorso collettivo del 12.11.2005 tuttora in essere, ricorso dal quale si era in pratica defilata con la riadozione della delibera originaria.

Se la risposta è “niente” in quanto nello specifico l'argomento è marginale per i liberi professionisti di serie “A” (mio malgrado torna il ritornello, purtroppo anche in altre parti del presente articolo) si sarà creato un precedente pericolosissimo.

Un esempio: visto che (art. 3.3) il Ministero del lavoro ... di intesa con i

Ministeri di cui al comma 1, può formulare motivati rilievi su: ... scelta degli investimenti ... supponiamo venga imposto ad Inarcassa di investire tutto in BOT dismettendo tutti i titoli mobiliari, consolidando così perdite attualmente enormi che potrebbero invece recuperarsi in anni successivi. Con tale precedente la cosa diventa possibile.

A mio avviso è opportuna una vibrante protesta che minacci, in caso di mancato ripensamento o inerzia dei Ministeri, l'annullamento in toto sia della delibera originaria (CND del 1-2 aprile 2004) che della sua reiterazione (CND del 24-25 novembre 2005). Così facendo si tornerebbe alla restituzione dei contributi con danno economico per la cassa insignificante, come la stessa ha sempre sostenuto, ma con il vantaggio di svincolarsi dalle conseguenze del ricorso al TAR Lazio, e soprattutto affermando a gran voce la propria autonomia, palesemente calpestata.

Se non si farà così occorrerà trovare un'altra forma altrettanto efficace, altrimenti torneremo ai tempi delle pecorelle smarrite (vedasi mio articolo n. 2 del 1999) e soprattutto cerchiamo di non comportarci come tanti "pecoroni" se non vogliamo che tornino i fantasmi del passato.

=====

- Comitato Nazionale dei Delegati del 19-20.2.2009
 - Comunicazioni del Presidente
 - carta dei servizi

Tra poco la carta dei servizi sarà una realtà per Inarcassa. Ricordo quando il collega Langfelder per la prima volta ad inizio mandato (fine 2005) auspicò tale impegno e sembrò proprio che nessuno lo avesse ascoltato, invece il CDA, anche quando sembra distratto, è attento ed efficiente, ed ecco che ci viene consegnata una bozza della che fissa intenti, termini, modalità etc. sul comportamento di Inarcassa ed indica anche la necessità della verifica successiva affinché tali termini siano stati effettivamente rispettati.

Ad esempio (ho la bozza sotto e prendo argomenti a caso, naturalmente possono aversi modifiche nella stesura definitiva)

procedimento o contatto: richiesta di certificato di regolarità contributiva
ufficio di riferimento: Ufficio posizioni previdenziali
tempi massimi di evasione: 7 gg per il 90% delle richieste
15 gg per il 95% delle richieste
20 gg per il 99% delle richieste
metodo di calcolo: data domanda (ovvio di arrivo) data invio certificato

altro esempio

procedimento o contatto: pagamento pensione o indennità di maternità
ufficio di riferimento: Ufficio contabilità pensionati
tempi massimi di evasione: fine del mese successivo alla data della delibera
per il 100% delle pratiche
metodo di calcolo: ===== (è già specificato sopra)

altro esempio

procedimento o contatto: informazioni telefoniche tramite Call Center
ufficio di riferimento: Direzione attività istituzionali
tempi massimi di evasione: 2 minuti per il 90% delle richieste

5 minuti per il 95% delle richieste
7 minuti per il 99% delle richieste
metodo di calcolo: ora di chiamata, ora di raccolta

ultimo esempio (non posso trascrivere tutto)
procedimento o contatto: ricorso amministrativo
ufficio di riferimento: Ufficio legale
tempi massimi di evasione: 90 gg. per il 90% delle richieste
120 gg. per il 95% delle richieste
150 gg. per il 100% delle richieste
metodo di calcolo: data domanda (ovvio di arrivo) data della delibera
(per i tempi di spedizione ci sono ulteriori tempi)

=====

- Comitato Nazionale dei Delegati del 19-20.2.2009
 - Comunicazioni del Presidente
 - polizza Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi

Il rinnovo della polizza anche quest'anno, per il cambio da Generali Assicurazioni a Cattolica Assicurazioni, è prorogata, stavolta a tutto il mese di marzo 2009.

Vedansi precedenti comunicati per caratteristiche, modalità. etc, o collegarsi al sito Inarcassa o della Cattolica assicurazioni.

- Comitato Nazionale dei Delegati del 19-20.2.2009
 - Attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione

Molte le proposte per l'impiego di un fondo di 600.000 € (spero di non sbagliare in quanto vado a memoria) per favorire l'esercizio della libera professione, soprattutto giovani ma non solo.

Sarà possibile istituire Borse di studio, colmando così una grave lacuna esistente sino ad oggi, ma sarà possibile anche, in particolari condizioni, ottenere prestiti agevolatissimi (taglio del 75% degli interessi) etc.

Quando le proposte diverranno concrete e dettagliate (è stato disposto uno studio in merito) vi informerò (naturalmente l'informazione sarà anche sul sito della cassa, sul trimestrale etc.).

- Comitato Nazionale dei Delegati del 19-20.2.2009
 - Ridiscussione art. 31 (pensioni ai pensionati di altro Ente)

Rammento come l'art. 31 sia stato a suo tempo modificato e si sia giunti, finalmente, ad uno statuto ove i PAE (pensionati di altro ente) non erano più discriminati, anche se era chiaro che, pur essendo la normativa la stessa, certi diritti per il PAE non potevano esistere per una semplice questione anagrafica.

Per chiarezza però preferisco riportare l'art. 31 prima della modifica (l'art. 31 sosteneva che l'iscritto che godeva di trattamento pensionistico a carico

di altro istituto previdenziale non poteva maturare la pensione di inabilità, invalidità o indiretta) :

31.1 Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità, invalidità o indiretta.

e dopo la modifica:

Art. 31- Pensionati di altro Ente

31.1 - La pensione di inabilità ed invalidità spetta anche all'iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale, qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi;

b) l'evento invalidante sopraggiunga successivamente alla iscrizione ad Inarcassa e prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

31.2 - La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto, che abbia compiuto almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi. Detta prestazione, da erogarsi nelle percentuali indicate all'art. 30, comma 2 viene calcolata con le modalità previste all'art. 40, comma 1.

Vista la modifica non vi è alcun dubbio interpretativo in quanto è ovvia la volontà del CND, a fronte di contributi identici, di eliminare la disparità di trattamento.

Ricordo infatti la battaglia a suo tempo sostenuta, quando affermavo che a parità di versamenti dovevano corrispondere parità di prestazioni (l'alternativa era di fornire minori prestazioni a fronte di minori versamenti).

Fu dura, ma alla fine chi era intellettualmente onesto (fortunatamente la maggioranza senza offesa per nessuno, dato che il sottoscritto si ritiene tale pur trovandosi spesso in minoranza) condivise e votò a favore della modifica.

Ma ecco che i professionisti di serie "A" si accorgono che nell'operazione anche i professionisti di serie "B" vengono a godere di un bonus di 10 anni che potrebbe portare la pensione di serie "B" a livelli vicini alla pensione di serie "A" ed ecco la richiesta di ridiscussione. (Se lo gradite posso metterci un perbacco!)

Rimettere in discussione quanto deliberato di solito è controproducente e sbagliato, ma non è da escludere a priori se i motivi sono veramente validi.

Vediamo i motivi, a parere del sottoscritto del tutto gratuiti.

Nel deliberare si sarebbe trascurato il lato economico (delibera non coperta finanziariamente) infatti il Direttore Generale si è affannato a produrre esempi vari. Eccoveli (n.b. il circa deve intendersi per tutti i numeri successivamente citati anche se non sempre viene scritto "circa", per evitare contestazioni nel caso dovessi trascurare qualche spicchio o commettere lievi imprecisioni)

Matr. 1 pensione retributiva 27.290 €/anno circa (non lo ripeto più);

stesso soggetto pensione retributiva senza il bonus di 10 anni 14.531 €/anno,

stesso soggetto pensione contributiva 4.450 €/anno,

facendo i rapporti con l'ultimo valore si ha rispettivamente 6,13:1 e 3,27:1

Matr. 2 pensione retributiva 9.833 €/anno;

stesso soggetto pensione retributiva senza il bonus di 10 anni 9.240 €/anno,

stesso soggetto pensione contributiva 1.912 €/anno,

e facendo i rapporti con l'ultimo valore si ha 5,14:1 e 4,83:1

Matr. 3 pensione retributiva 25.029 €/anno;
stesso soggetto pensione retributiva senza il bonus di 10 anni 15.871 €/anno,
stesso soggetto pensione contributiva 7.005 €/anno,
e facendo i rapporti con l'ultimo valore si ha 3,57:1 e 2,27:1.

Intanto faccio notare come il rapporto retributivo/contributivo risulti 6,13:1, 5,14:1 e 3,57:1 il che conferma quanto da anni affermo su tale rapporto, cioè che a parità di versamenti (lo so c'è una diversa tempistica ed altro, ma la sostanza è circa questa) si hanno ritorni tripli, quadrupli quintupli ed oltre e, se il contributivo (serie "B") per la cassa equivale al pareggio economico, il retributivo (serie "A") per la cassa equivale ad uno scompensamento economico praticamente insanabile (paghi uno, prendi come minimo 3 se va bene alla cassa, altrimenti prendi 4, o 5 o se ed oltre) e la sostenibilità non c'è più.

Pagare triplo, quadruplo etc. questo sì che non ha quindi copertura finanziaria, ma trattandosi di serie "A" è tutto regolare perbacco!. D'altra parte i PAE sono un'esigua minoranza, cooptata con le vergognose modalità sopra dette, e la loro incidenza nell'economia cassa (sempre a favore della cassa solo eccezionalmente a favore dei PAE) è minima.

La pretesa mancata copertura sarebbe una piccola riduzione di tale modesta incidenza (sempre pro cassa).

In altri CND si sono prese decisioni con impegni economici anche importanti senza curarsi più di tanto della copertura finanziaria. Ad esempio quando si assunse l'impegno economico per la previdenza complementare, il famoso secondo pilastro (decisione sacrosanta e che condivido, ma che prevede indiscutibilmente una perdita economica per la cassa), o nell'approvare la totalizzazione, o nell'approvare il notevole aumento degli emolumenti emolumenti i per componenti del CND, CDA, revisori etc., forse qualcuno si è preoccupato della copertura finanziaria? Per favore si stenda un velo pietoso su tale argomento.

Eventualmente occorre trovare la copertura finanziaria per tutti i casi citati, non ripristinare la divisione di iscritti in iscritti di serie "A" ed iscritti di serie "B".

Forse l'iscritto che incorre in un evento invalidante/inabilitante a sessantaquattro anni di età (per esempio), è diverso se PAE o meno?

Secondo studi cassa che ovviamente si diverte in statistiche assurde (non certo gratuite, e mi verrebbe di chiedere dove sia stata prevista la copertura finanziaria per tali studi) i PAE incappano in un evento invalidante/inabilitante circa 5 volte di più dei non PAE. Si vuole forse sostenere che i PAE, pur di ottenere una prestazione migliore, diventino autolesionisti? O forse non è più logico che chi ha almeno 20 anni di più (altrimenti come avrebbe la pensione in assenza di eventi invalidanti/inabilitanti) se non 40 anni (circa, me lo sono ricordato) di più, in quanto pensionato ultrasessantacinquenne, più facilmente incappa in eventi invalidanti/inabilitanti rispetto a colleghi molto più giovani? Riprendiamo il velo di prima e torniamo a stenderlo.

Si sosterebbe poi che mantenere la modifica statutaria così com'è produrrebbe un contenzioso (ovvio se la cassa non tiene fede ai suoi impegni si innesca un contenzioso, non se la cassa esegue i dettami dell'attuale art. 31). Semmai è vero il contrario, l'art. 31 nella sua forma precedente generava del contenzioso, non nella sua forma attuale. Riprendiamo il velo ...

Proprio l'aver tirato in ballo certi argomenti dimostra semmai la faziosità dei serie "A" che mal sopportano che i colleghi di serie "B", pur invalidi o inabili che siano diventati, possano godere delle loro stesse agevolazioni.

Consci della absurdità delle argomentazioni, allora si sono cercati ragionamenti più sottili. Pur sapendo (anche in Inarcassa il funzionamento è

questo) che trovarsi in situazione di pensionamento equivale a trovarsi in una situazione di fatto non più modificabile, come si dice “capitolo chiuso” (neanche lo stato riesce più a modificare il diritto acquisito di una pensione) si è allora introdotto un ragionamento più elaborato, eccovelo.

Il bonus di 10 anni è una specie di paracadute che va in aiuto a chi incappa in un evento invalidante/inabilitante, ma chi, con altro sistema previdenziale, ha ottenuto una pensione, avrà, per similitudine, già usufruito di un analogo paracadute nel suo sistema pensionistico.

Beeee ... (alla Frizzi) lasciatemelo dire, a parte la presunzione tutta da dimostrare (qualcuno mi dimostri, dati alla mano, l'esistenza del paracadute, il cosiddetto bonus decennale) o si è già incappati in un evento invalidante/inabilitante, poi si è miracolosamente risorti, vispi come un neo laureato, iscrivendosi ad Inarcassa, senza che nessuno si sia accorto di nulla, o il paracadute non c'è stato, anzi semmai vi è stata una penalizzazione (pure forte per il pensionamento anticipato) del sistema pensionistico (il sottoscritto ne è un esempio, e posso fornire tutti i dati che vorrete).

Nel mio intervento al CND un collega mi ha interrotto (pessima abitudine in quanto fa perdere il filo dell'intervento) dicendo tu la pensione ce l'hai, io no, e mi sono dovuto trattenere dal rispondere con una frase del tipo, quando avremo 65 anni di quanto sarà la tua pensione superiore alla mia?

La mia pensione certo non vale la tua anzianità in Inarcassa, riguarda i numeri forniti dal Direttore Generale, i di serie “A”, io di serie “B”. Certo mea culpa ma non posso qui spiegare le ragioni di certe scelte.

Se proprio poi si vuole riconoscere la validità del sottile ragionamento predetto (io proprio la disconosco) almeno si potrebbe studiare un pro quota (ad esempio hai un paracadute proporzionato a 20 anni -altra pensione commisurata- ipotizzando 40 anni lavorativi il tuo paracadute si riduce di conseguenza).

Neanche per idea, i serie “A” hanno dato mandato affinché si studi una forma qualsiasi (non è il testo ma il senso della delibera) per togliere al collega infortunato o invalido, con l'aggravante di PAE, il paracadute.

Se la funzione della cassa è quella della solidarietà, Beeee questa è una delibera perfetta: solidarietà sì, ma solo per i serie “A”, e non venitemi a dire, come qualche collega ha già fatto “... con questa serie A, B, o C hai rotto ...” perché in tali situazioni chi rompe veramente è chi guarda solo il suo orticello.

- Adegamenti ISTAT.

Data la variazione dell'indice ISTAT intervenuta nel 2008 pari a +3,2% dal 1/1/2009 le pensioni minime diventano di 9.920 €/anno, il contributo soggettivo minimo 1.240 €/anno, l'integrativo 372 €/anno, l'indennità di maternità (minimo-massimo) 5.523-22.615 €.

Maggiori dettagli all'indirizzo

https://www.inarcassa.it/popso/Informativa/Adegamenti_2009_prof_iscritti_e_non_iscritti_REV_1.pdf

- Frazionabilità dei redditi per iscritti a gestione separata (interpello)

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha presentato istanza di interpello per fare chiarezza sul fatto che Inarcassa ha sempre rivendicato, a fronte anche di brevissimi periodi di iscrizione, il versamento dei contributi relativi a tutto l'anno solare, riconoscendo peraltro l'anzianità contributiva relativa ai soli periodi di effettiva iscrizione; ha poi trasmesso agli Ordini, con circolare 183/XVII del 14.1.2009, la risposta Ministeriale.

Il sottoscritto ricorda chiaramente come, nel lontano 1986 (4 maggio), non essendo più iscritto ad Inarcassa dal 1971, cessando l'attività di insegnante, comunicò alla cassa la sua nuova posizione, ricevendo come risposta che non era iscrivibile.

Tre anni più tardi però, in assenza di modifiche legislative, (solo una sentenza di un giudice del tribunale di Modena se ben ricordo) la cassa mi riiscrisse d'ufficio con effetto retroattivo (pagamento immediato di 3 anni di contributi) a far data dal 4 maggio 1986 pretendendo gli arretrati, con tanto di interessi, partendo però per il conteggio economico dal 1.1.1986.

Ovvio il ricorso quanto meno perché

- o mi fosse riconosciuta l'anzianità per l'intero anno 1986
- o i contributi fossero calcolati con le fatture successive al 4 maggio, in quanto il fatturato precedente (e certamente buona parte del successivo, ma su tale punto non misi neppure l'accento) era certamente stato prodotto in regime di rapporto di lavoro subordinato.

Con la presunzione tipica della cassa il ricorso fu malamente rigettato. I veri depositari dell'interpretazione corretta della norma erano gli uffici cassa perbacco! Non c'era ragionamento che tenesse, l'anno solare era inscindibile perbacco! In caso di disaccordo ricorrere alle vie legali perbacco! (tanto gli uffici erano sicuri che nessuno avrebbe intrapreso un'azione legale più costosa del possibile ritorno economico). Gli uffici non sbagliano perbacco! (se preferite un'altra espressione di stupore fatemelo sapere). Il particolare che nel 1986 non mi avessero voluto iscrivere e tre anni più tardi gli stessi uffici procedessero alla reinscrizione con interessi e pagamenti in unica soluzione con danni fiscali notevoli era perfettamente normale, perbacco!

Cosa possono rispondere oggi gli stessi uffici a fronte della risposta all'interpello N. 60/2008 da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che recita "... tenuto conto della normativa citata, si può aderire ad un'interpretazione volta a riconoscere la frazionabilità dell'imponibile contributivo soggettivo dovuto ad INARCASSA, collegandone la commisurazione ai mesi di esercizio dell'attività professionale in via continuativa."

Voglio proprio vedere se gli uffici Inarcassa, tanto solerti a scrivermi quando sbaglio un decimale su cifre di milioni, avranno il coraggio di scrivermi su tale punto.

Come si comporteranno? La normativa attuale è diversa da quella dell'epoca perbacco. Poi c'è la prescrizione perbacco! Poi!

Ricordo che il dott. Caron (Direttore Generale di Inarcassa tempi addietro) ripeteva sempre che in tali situazioni non c'è prescrizione che tenga, i conti si fanno sempre alla fine, ricostruendo tutta la carriera dell'interessato al momento della richiesta di pensionamento.

Mi verrà riconosciuta l'anzianità per l'intero 1986 o mi verranno restituite le somme versate con tanto di interessi o, con la solita arroganza si dirà (solo quando torna utile alla cassa) chi ha avuto, ha avuto ha avuto, chi ha dato ... ? In breve, appropriazione indebita, almeno dal punto di vista del sottoscritto.

Attendo risposte, se non per il mio caso personale, almeno per la nuova

linea che Inarcassa dovrà adottare per il pregresso se non vorrà trovarsi coinvolta in una serie di cause da cui, credo, ne uscirà molto male.

Che diranno i Revisori dei Conti, in particolare quelli di nomina Ministeriale? Lasceranno che Inarcassa sia sempre più coinvolta in battaglie legali? In definitiva lo scopo della cassa è diverso, o sbaglio?

Alla prossima, prevedibilmente fine marzo, dopo il prossimo CND.

BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA

N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.